FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI A TUTELA DELLE PERSONE CON AUTISMO E SINDROME DI ASPERGER (Fantasia)

STATUTO

ART. 1 COSTITUZIONE E SEDE

E' costituita, tra le associazioni presenti sul territorio italiano rappresentanti le persone con Disturbo dello Spettro Autistico e i loro familiari, la Federazione nazionale delle associazioni a tutela delle persone con autismo e sindrome di Asperger (Fantasia) e di seguito denominata "Federazione", con sede legale in ROMA, Via di Casal Bruciato, 13.

Con delibera del Consiglio Direttivo la Federazione potrà fissare anche altrove la propria sede legale.

ART. 2 SCOPI DELLA FEDERAZIONE

La Federazione svolge attività di promozione e difesa dei diritti delle persone con un Disturbo dello Spettro Autistico. Tale disturbo, di seguito per brevità denominato ASD (acronimo di Autism Spectrum Disorder) coincide con la definizione DPS (Disturbo Pervasivo dello Sviluppo) nelle definizioni correnti delle classificazioni DSM dell'Associazione Psichiatrica Americana e ICD dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.

Si accetta che i Disturbi dello Spettro Autistico siano la conseguenza di una disfunzione cerebrale causata da alterazioni neurobiologiche, in conformità con lo stato dell'arte delle conoscenze scientifiche internazionali.

La Federazione persegue esclusivamente finalità di utilità sociale a favore delle persone affette da ASD e si propone di:

- 1. Difendere i diritti e le pari opportunità delle persone con ASD, ispirandosi alla Carta dei Diritti delle Persone con Autismo di Autism-Europe, adottata in forma di Dichiarazione Scritta dal parlamento Europeo nel Maggio 1996;
- 2. Coordinare le associazioni/organizzazioni non lucrative presenti sul territorio italiano al fine di condividere le risorse fisiche e conoscitive nelle attività di collaborazione con le pubbliche istituzioni;
- 3. Stabilire stretti rapporti di collaborazione e collegamento con le pubbliche Istituzioni e con altre federazioni, associazioni o organizzazioni aventi analoghe finalità, per promuovere e difendere i diritti delle persone con ASD, allo scopo di:
- a) garantire il massimo sviluppo possibile delle loro potenzialità, il miglioramento della qualità di vita, il conseguimento del più alto grado di autonomia personale e lavorativa, una vita piena e dignitosa, nel rispetto dei diritti e della diversità della persona.

- b) migliorare la qualità di vita dei familiari combattendone la discriminazione sociale e lavorativa, valorizzando il loro potenziale abilitativo e il loro ruolo educativo, anche attraverso la collaborazione attiva con i professionisti nella presa in carico.
- 4. Stabilire rapporti di collaborazione attiva e continuativa con la Federazione Italiana Superamento Handicap e con l'Associazione Internazionale europea Autism-Europe e con i suoi membri, allo scopo di scambiare esperienze e conoscenze e di sviluppare una rete nazionale e internazionale di solidarietà.
- 5. Promuovere ed attuare la sensibilizzazione e la formazione nel campo dei diritti e delle pari opportunità per le persone con ASD nei confronti dei decisori politici, dei pubblici amministratori, dei familiari e di tutte le persone interessate.
- 6. Diffondere informazioni corrette sull'ASD coerenti con le definizioni internazionali (ICD e DSM) e con lo stato dell'arte delle conoscenze universalmente accettate dalla comunità scientifica internazionale, promuovendo strategie e approcci di intervento rigorosamente controllati e da questa ritenuti efficaci.

Per le finalità sopra descritte la Federazione prevede:

- a) la comune progettualità;
- b) la circolazione dell'informazione;
- c) la reciproca partecipazione ad un patrimonio ideale fondato sul superamento dei privilegi, la realizzazione dei diritti, l'affermazione dei doveri di solidarietà di cui all'art. 2 della Costituzione e una cultura condivisa dell'autismo coerente con lo stato dell'arte delle conoscenze scientifiche internazionali.

La Federazione può patrocinare, promuovere, organizzare, gestire per conto proprio o altrui - direttamente o tramite terzi - iniziative, manifestazioni, pubblicazioni, attività, anche in convenzione con enti pubblici e con privati, nei seguenti ambiti:

- a) sensibilizzazione, informazione, formazione e consulenza in merito a comunicazione, cultura sociale, studio dei diritti e delle soluzioni tecniche, concernenti i problemi delle persone con ASD e delle loro famiglie;
- b) collaborazione con istituzioni pubbliche e private, anche non federate alla Federazione, in materia legislativa, amministrativa, di programmazione, di studio e ricerca scientifica, esplicando anche attività di elaborazione, di proposta, di stimolo e di pressione.

La Federazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle direttamente connesse.

La Federazione è apartitica e aconfessionale, non ha fini di lucro e ha durata illimitata.

ART. 3 AUTONOMIA DELLE FEDERATE

Le federate alla Federazione hanno completa autonomia finanziaria e decisionale. Tuttavia con l'adesione alla Federazione si impegnano a riconoscere alla Federazione l'esclusività della rappresentanza nazionale ed internazionale.

La Federazione si impegna altresì a sostenere le azioni delle singole federate nei confronti di Istituzioni Pubbliche e Private Locali e Regionali, se conformi ai principi ispiratori dello Statuto.

Le federate che intraprendono iniziative non conformi allo Statuto o in contrasto con gli scopi della Federazione saranno chiamate a renderne conto per iscritto al Consiglio Direttivo entro 30 giorni dal richiamo. Qualora non recedano dall'iniziativa o non si adeguino alle indicazioni del CD saranno espulse dalla Federazione e nelle proprie iniziative non potranno utilizzarne la denominazione, il logo o comunque elementi che riconducano alla Federazione.

Le federate, in caso di dissenso dalle deliberazioni assunte a maggioranza dall'Assemblea ovvero del Consiglio Direttivo per mandato o delega dell'Assemblea, su specifiche iniziative, saranno obbligate a finanziarle egualmente.

ART. 4 ADESIONE ALLA FEDERAZIONE

La Federazione è un unico soggetto alla quale può aderire qualsiasi associazione/organizzazione non lucrativa legalmente costituita che, ai sensi del proprio Statuto e delle leggi in vigore, operi senza scopo di lucro e con finalità solidaristiche, per la per la promozione e difesa dei diritti delle persone con ASD, secondo i principi e le finalità di cui all' articolo 2, da almeno due anni.

Le associazioni/organizzazioni di cui al comma precedente possono federarsi alla Federazione attraverso la presentazione di specifica domanda scritta al Consiglio Direttivo contenente:

- a) statuto e atto costitutivo dell'associazione/organizzazione e relativo codice fiscale;
- b) nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza del Presidente dell' associazione/organizzazione richiedente;
- c) contatti telefonici, fax, indirizzi postali e di posta elettronica;
- d) descrizione delle attività svolte e del programma di lavoro;
- e) adesione agli scopi e ai principi ispiratori della Federazione, così come indicati nello Statuto e impegno alla collaborazione e alla cooperazione con le altre federate.
- f) impegno a inviare alla Federazione i bilanci annuali preventivi e consuntivi entro un mese dalla loro approvazione.

La domanda di adesione è sottoposta all'approvazione del Consiglio Direttivo, che nella prima seduta successiva alla ricezione della domanda completa di tutte le voci richieste, accoglie o respinge la stessa a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, con idonea motivazione, sulla base della documentazione prodotta, sul parere scritto del Collegio dei Garanti (quando costituito) e sull'esame della effettiva attività svolta dall'associazione/organizzazione richiedente l'iscrizione. In particolare, Collegio dei Garanti (quando costituito) e Consiglio Direttivo verificheranno che tale attività sia svolta secondo i principi di democraticità e di trasparenza e ispirata ai criteri di una cultura condivisa dell'autismo coerente con lo stato dell'arte delle conoscenze scientifiche internazionali.

Il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Garanti (quando costituito) possono sospendere la propria decisione, rinviando la domanda al soggetto richiedente per chiarimenti o per modifiche ed integrazioni.

Il Consiglio Direttivo deve riferire alla successiva Assemblea e invia comunicazione scritta della delibera all'associazione/organizzazione richiedente.

A perfezionamento della iscrizione, in caso di accoglimento della domanda, l'associazione/organizzazione deve mettere a disposizione della Federazione, l'elenco degli iscritti e il loro recapito, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione, rispettando il D.Lgs. 196/2003 e normativa di attuazione, e versare l'intera quota di iscrizione deliberata dall'Assemblea della Federazione.

La quota deliberata si intende per ciascun iscritto della federata, per ciascun anno e deve essere rinnovata ogni anno entro il 28 febbraio.

ART. 5 INCOMPATIBILITA' ED ESCLUSIONE

L'incompatibilità e l'esclusione di una associazione/organizzazione sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio Direttivo può decidere l'esclusione di una federata nei casi in cui questa:

- 1. si renda responsabile di atti in contrasto con lo Statuto e con il regolamento interno:
- 2. si renda responsabile di atti o iniziative che danneggino direttamente o indirettamente la Federazione:
- 3. si renda responsabile di atti in contrasto con le norme di educazione civica e morale.

L'associazione/organizzazione dichiarata esclusa dalla Federazione potrà presentare ricorso all'Assemblea, la quale si pronuncerà in merito nella prima riunione utile. Tale giudizio sarà definitivo e, se confermerà l'esclusione, comporterà il divieto di utilizzare il logo, la denominazione o qualsiasi altro riferimento alla Federazione.

ART. 6 ORGANI DELLA FEDERAZIONE

Organi della Federazione sono:

- a) L'Assemblea:
- b)II Consiglio direttivo;
- c) Il Presidente.

Facoltativi:

- d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) il Collegio dei Garanti.

Tutti gli incarichi ricoperti in seno alla Federazione hanno, salvo anticipata cessazione dalla carica, durata triennale.

ART. 7 ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita dai presidenti delle federate (o da loro delegati), di seguito nominati entrambi per brevità Delegati e dai membri del Consiglio Direttivo in carica della Federazione.

I Delegati esprimono tanti voti quanti sono gli iscritti della federata rappresentata al 31 dicembre dell'anno precedente.

Partecipano all'Assemblea e hanno diritto di voto i Delegati delle federate al 31 dicembre dell'anno precedente in regola con il versamento della quota di iscrizione.

I Delegati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere una persona con ASD, rappresentante legale di persona con ASD, o familiare di persona con ASD (entro il secondo grado);
- b) godere dei diritti civili;
- c) non essere in stato di interdizione legale o interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

L' Assemblea può essere ordinaria o straordinaria e il funzionamento è disciplinato da apposito regolamento congressuale.

L'Assemblea (ordinaria o straordinaria) è presieduta dal Presidente dell'Assemblea, nominato all'inizio dei lavori, insieme con due scrutatori.

Le deliberazioni dovranno essere riportate dal Segretario sull'apposito registro dei Verbali.

L'Assemblea (ordinaria o straordinaria) è presieduta dal Presidente della Federazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da un Vicepresidente. Le deliberazioni dovranno essere riportate dal Segretario sull'apposito registro dei Verbali.

L'Assemblea è convocata dal Presidente - o da un Vicepresidente nel caso di impedimento – almeno una volta all'anno di cui una entro 3 (tre) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, e, in via straordinaria, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'adunanza, tramite posta elettronica o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, l'ora, il luogo della adunanza e l'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria e/o straordinaria è regolarmente costituita:

- a) in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aventi diritto di cui al primo comma, in proprio o per delega;
- b) in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aventi diritto, presenti in proprio o per delega;
- c) la delega del Presidente della federata può essere ripartita fra più delegati, ciascuno dei quali può rappresentare una frazione dei voti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono validamente adottate con la maggioranza semplice dei presenti; le deliberazioni dell' Assemblea straordinaria sono validamente adottate con la maggioranza dei due terzi dei presenti.

L'Assemblea ordinaria:

- a) elegge il Consiglio Direttivo almeno 3 mesi prima della scadenza del consiglio direttivo in carica;
- b) approva il bilancio annuale consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo;
- c) approva il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
- d) delibera la quota di iscrizione.

La convocazione dell' Assemblea straordinaria avviene:

- a) per iniziativa del Presidente;
- b) per delibera del Consiglio Direttivo;
- c) per richiesta di almeno un quarto dei Delegati della Federazione. Il Collegio dei Revisori dei Conti o il Tesoriere possono richiederlo solo per questioni inerenti il loro incarico.

L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modifiche dello Statuto,
- b) delibera su particolari argomenti proposti da uno degli organi della Federazione o dai Delegati che l'hanno richiesta.

ART. 8 PARITA' DI VOTI E SUBENTRI

Qualora, in sede di elezione alle cariche sociali, due o più candidati riportino lo stesso numero di voti, l'Assemblea procederà immediatamente a una successiva elezione, mediante ballottaggio, tra i medesimi candidati.

Qualora ci siano le dimissioni di membri del Direttivo, i primi dei non eletti subentreranno nelle cariche sociali.

ART.9 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da 5 (cinque) o 7 (sette) o 9 (nove) o 11(undici) o 13 (tredici) membri e dura in carica un triennio. L'Assemblea ne determinerà il numero.

I candidati sono indicati dai Delegati partecipanti all'Assemblea tra gli iscritti alla propria federata.

Un posto nel Consiglio Direttivo è riservato a una persona con ASD (self advocate), se ottiene almeno 2 (due) voti.

Per far parte del Consiglio Direttivo è necessario il possesso dei seguenti requisiti, la cui mancanza o il venirne meno fa perdere automaticamente il diritto:

- a) essere una persona con ASD, rappresentante legale di persona con ASD, o familiare di persona con ASD (entro il secondo grado);
- b) godere dei diritti civili;

c) non essere in stato di interdizione legale o interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte l'anno e ogni qualvolta questi lo ritenga utile, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri; in tal caso la riunione deve avvenire entro 20 giorni dalla richiesta.

La convocazione del Consiglio Direttivo avviene su invito del Presidente, almeno 20 venti giorni prima della data fissata per la riunione.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide a maggioranza dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- a) eleggere il Presidente tra i suoi membri e deliberarne l'eventuale decadenza nei casi previsti del successivo art.10;
- b) eleggere 2 (due)vice presidenti, di cui uno vicario;
- c) eleggere il segretario;
- d) eleggere il tesoriere;
- e) definire e attuare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea dei soci;
- f) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e/o urgenza;
- g) notificare, con semplice comunicazione ai competenti uffici, la eventuale modifica della sede legale;
- h) redigere e approvare i regolamenti necessari per l'attuazione dello Statuto ed il funzionamento della Federazione.

Un consigliere che sia assente ingiustificato da almeno 3 (tre) convocazioni consecutive decade dalla carica ed è sostituito dal primo dei non eletti.

I consiglieri e il Presidente nell'esercizio delle loro funzioni e nella loro attività esterna devono ispirarsi al rispetto delle leggi e dei principi etici generali. A tal fine, la Federazione può dotarsi di "Codice Etico" scritto, approvato dall' Assemblea straordinaria.

ART. 10 IL PRESIDENTE

Il Presidente, che è anche presidente del Consiglio Direttivo, è eletto da quest' ultimo nel suo seno a maggioranza dei voti.

Il Presidente rappresenta legalmente la Federazione nei confronti di terzi e in giudizio.

Esso vigila perché siano osservate le norme statutarie, attua le delibere del Consiglio Direttivo, convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea dei Delegati e del Consiglio Direttivo.

In caso di necessità e urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Rappresenta l'associazione presso la Federazione Italiana Superamento Handicap (FISH) e presso l'associazione europea Autism-Europe.

Il Presidente può delegare tutte le funzioni di cui ai precedenti commi del presente articolo a un membro del Consiglio Direttivo.

Decade dalla carica qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli.

ART. 11 IL TESORIERE

Il Tesoriere cura l'attività finanziaria della Federazione, tiene aggiornata la contabilità e redige i bilanci.

Deve presentare al Consiglio Direttivo il conto consuntivo e l'eventuale bilancio di previsione ben documentato in modo chiaro e analitico, unitamente all'elenco di tutti coloro che, anche se in più riprese, hanno versato contributi o liberalità alla Federazione per somme superiori a quelle stabilite dal Consiglio Direttivo.

Per entrate o uscite superiori all'importo deliberato, deve essere autorizzato dal Consiglio Direttivo.

Tiene aggiornata la posizione contributiva di ciascuna federata.

Art.12 II COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo di verifica e di controllo contabile e amministrativo.

Ha il compito di:

- a) esprimere pareri di legittimità in atti di natura amministrativa e patrimoniale;
- b) controllare l'andamento amministrativo della Federazione;
- c) controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture:
- d) presentare al Consiglio Direttivo una relazione scritta sul rendiconto economico e finanziario o bilancio consuntivo.

E' composto da 3 (tre) componenti scelti dall'Assemblea tra i membri delle federate non componenti di organismi dirigenti di pari livello, purché dotati di adeguata esperienza e titoli in campo contabile e amministrativo. Il Collegio elegge al proprio interno un Presidente.

Art. 13 IL COLLEGIO DEI GARANTI

Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna.

Esso è formato da 3 (tre) componenti eletti dall'Assemblea tra i membri delle federate.

Esso ha il compito di:

- a) interpretare le norme statutarie e regolamentari, fornire pareri tra cui quello previsto all'art. 6 dello Statuto sull'attività delle associazioni/organizzazioni richiedenti l'iscrizione;
- b) emettere, ove richiesti, pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organismi dirigenti;
- c) dirimere le controversie insorte tra le federate alla Federazione, tra questi e gli organismi dirigenti della Federazione, tra componenti gli organismi della Federazione e gli organismi stessi, irrogando, ove nel caso, le sanzioni previste secondo i criteri definiti nello specifico regolamento del Collegio;
- d) dirimere controversie e eventuali conflitti di competenze e di poteri tra gli organismi dirigenti.

ART.14 IL SEGRETARIO

Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro delle federate e dei loro Delegati;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea dei Delegati e del Consiglio Direttivo.

ART.15 INCOMPATIBILITÀ E CONFLITTO DI INTERESSI

I membri degli organi della Federazione, indicati all'articolo 6 dello statuto lettere b), d) ed e), non possono ricoprire cariche diverse all'interno della Federazione.

Sono in conflitto di interesse coloro che, per conto proprio o di terzi, hanno un interesse in conflitto con quello della Federazione, interesse che non possono realizzare se non sacrificando quello federativo (si richiamano le norme del Codice Civile ed in particolare gli artt. 1388, 1394, 2373 e 2391 c.c.).

Chiunque si trovasse in questa peculiare posizione ha l'obbligo di darne notizia alla Federazione e ai suoi organi e ha altresì l'obbligo di non partecipare alle discussioni e deliberazioni dell'Assemblea e/o del Consiglio Direttivo sui punti sui quali può essere, appunto, in conflitto di interesse.

I membri della Federazione non devono prestare a qualsiasi titolo la propria opera in organizzazioni che perseguano finalità in contrasto con quelle contenute nello Statuto della Federazione.

ART. 16 DELEGHE

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri.

ART.17 FINANZIAMENTI

I finanziamenti della Federazione provengono dalle quote di iscrizione, dai contributi, dai proventi di iniziative, da lasciti o donazioni, dalle istituzioni pubbliche e da ogni altra fonte individuata dalla art. 4 - comma 1 - della legge 383/2000.

I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.

L'eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito a favore delle attività istituzionali statutarie.

ART.18 IL BILANCIO

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile il Consiglio Direttivo sottoporrà all'Assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente e l'eventuale bilancio preventivo dell'anno in corso.

Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente a favore delle attività istituzionali statutarie.

ART. 19 SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento della Federazione è deliberato dall'Assemblea con voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli aventi diritto.

In tal caso, l'Assemblea deve deliberare la destinazione del patrimonio residuo. La liquidazione avviene sotto la responsabilità singola e congiunta del Presidente e del Tesoriere, secondo le indicazioni date dall'Assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 - comma 190 - della legge 23/12/96 n 0662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Il patrimonio residuo dovrà essere totalmente devoluto ad altra/altre organizzazioni non lucrative operanti nel settore dell'autismo e/o della disabilità.

Le federate che non rinnovano o rescindono il patto federativo, nulla possono pretendere sul patrimonio della Federazione.

ART. 20 SIMBOLO

Simbolo della Federazione è allegato al presente Statuto con la denominazione "Fantasia".

Può essere modificato con delibera del Consiglio Direttivo.

ART. 21 MODIFICHE STATUTARIE

Il presente statuto è modificato dall'Assemblea Straordinaria con voto favorevole della maggioranza qualificata dei due terzi (2/3) dei presenti.

ART. 22 NORMA FINALE

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento a quanto stabilito in materia dal Codice Civile, dalla legge 266/91 nonché dalla normativa vigente purché non in contrasto con il presente statuto.

Le controversie che dovessero, eventualmente, insorgere tra le federate e la Federazione, nonché quelle concernenti i membri del Consiglio Direttivo relative al rapporto associativo, sono deferite alla competenza esclusiva di un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale competente secondo la sede legale della Federazione.